Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo ai decreti-legge 4 maggio 1982, n. 216, e 21 maggio 1982, n. 273, non convertiti in legge

Il decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, recante disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali ed il decreto-legge 21 maggio 1982, n. 273, concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* del 6 e del 24 maggio 1982, in conseguenza della votazione espressa dalla Camera dei deputati il 30 giugno 1982, non sono stati convertiti in legge.

(3287)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1152.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926 e modificato con regio decreto n. 2819 del 13 ottobre 1927 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 148, concernente gli istituti annessi alla facoltà di architettura, è aggiunto il seguente comma:

« La facoltà di architettura comprende altresì:

a) un laboratorio per le applicazioni di calcolo;

b) un laboratorio per la produzione e l'applicazione di sistemi audiovisivi ai processi di formazione dello architetto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1153.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è uteriormente modificato come appresso;

Articolo unico

Dopo l'art. 346 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di informatica per analisti di sistemi e procedure.

Scuola diretta a fini speciali di informatica per analisti di sistemi e procedure

Art. 347. — Presso l'Università di Modena per iniziativa della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico sull'istruzione superiore una scuola speciale di informatica per analisti di sistemi e procedure.

Art. 348. — La scuola si propone di:

a) preparare personale in grado di affrontare culturalmente e tecnicamente i problemi connessi con la elaborazione automatica dei dati;

b) concorrere alla riqualificazione di personale già operante nel mondo del lavoro;

c) condurre studi nel campo dell'informatica. Gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati possono avvalersi della collaborazione della scuola.

Art. 349. — sono organi della scuola:

a) il direttore;

b) il consiglio.

Art. 350. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 351. — Il consiglio della scuola è composto da:

a) il direttore;

b) gli insegnanti;

c) un rappresentante designato da ogni facoltà dell'Ateneo, fra i componenti della facoltà;

d) un rappresentante della regione;

e) due rappresentanti degli studenti della scuola.

Il consiglio della scuola si riunisce di regola una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti.

Art. 352. — Su proposta del consiglio della scuola, il consiglio di facoltà fissa annualmente gli indirizzi della scuola, i criteri di selezione degli aspiranti e il numero degli studenti da ammettere ogni anno in base alla disponibilità delle strutture didattiche e alle prospettive occupazionali.

Tale numero non sarà comunque maggiore di cinquanta nuovi iscritti.

Al fine di raccogliere tutti gli elementi necessari per la formulazione della sua proposta, il consiglio della scuola indice annualmente una conferenza della scuola, aperta alle componenti sociali e produttive interessate, agli enti pubblici e agli studenti. Al termine di ogni anno accademico, il consiglio della scuola presenta alla facoltà una relazione sulla attività svolta.

Art. 353. — I docenti della scuola sono designati annualmente dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che delibera su proposta del direttore della scuola, e nominati dal rettore.

Il direttore della scuola formula la sua proposta udito il consiglio della scuola in base ai titoli scientifici e didattici presentati e sulla base di criteri elaborati dal consiglio della scuola.

Art. 354. — La scuola ha la durata di due anni e conferisce il diploma di analista di sistemi e procedure.

I requisiti per l'ammissione sono i medesimi richiesti per l'ammissione a un qualunque corso di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 355. — Il corso comprende lezioni teoriche a livello universitario ed esercitazioni pratiche con applicazione a casi concreti. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Per il 1° anno:

istituzioni di matematica, statistica, teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici, tecniche e linguaggi di programmazione I, trattamento delle informazioni nelle ricerche sociali (semestrale), microprocessori e controllo di processi (semestrale).

Per il 2° anno:

calcolo numerico e ricerca operativa, tecniche e linguaggi di programmazione II, sistemi informativi, analisi e progettazione di sistemi, trattamento delle informazioni nelle imprese e nelle aziende di credito (semestrale), trattamento delle informazioni nella pubblica amministrazione (semestrale).

Art. 356. — E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni.

Art. 357. — Gli esami di profitto sono sostenuti al termine di ogni anno, in due sessioni, per tutte le materie prescritte.

Per essere ammesso al secondo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami del primo anno; in caso contrario viene posto nella posizione di ripetente.

Art. 358. — A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma. Fa parte integrante dell'esame la discussione di una tesi scritta, elaborata dal candidato.

Art. 359. — Le tasse e le soprattasse sono le seguenti:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
esami di diploma	»	50.000
soprattassa esami di profitto	»	7.000
soprattassa esame di diploma	»	3.000

La misura del « contributo riscaldamento » sarà pari a quella stabilita per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo.

E' previsto inoltre un « contributo scuola » il cui ammontare verrà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà che delibererà udito il consiglio della scuola.

Art. 360. — I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse, soprattasse e contributi di cui all'articolo precedente (escluso il « contributo riscaldamento ») e da eventuali contributi dello Stato, dell'Università e di enti e organizzazioni pubblici e privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **395**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 52, 57 e 59, relativi alla scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatori professionali, sono così modificati:

Art. 52. — Nel primo comma la parola « minori » è sostituita da « soggetti ».

Nello stesso articolo il secondo comma è soppresso.

Art. 57. — Nel primo comma l'espressione « della durata di due anni accademici » è sostituita con: « della durata di tre anni accademici ».

Nell'art. 59 gli insegnanti di:

lineamenti anatomo-fisiologici e fisiopatologici dello sviluppo ed elementi di igiene;

istituzioni di diritto pubblico e di diritto amministrativo speciale;

legislazione minorile,

mutano la denominazione in quella di:

medicina preventiva ed educazione sanitaria;

istituzioni di diritto pubblico;

aspetti legislativi della sicurezza sociale.

Inoltre nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

metodologia della ricerca ed elementi di statistica;

sociologia e sociopatologia della famiglia;

organizzazione ed amministrazione dei servizi del territorio;

pedagogia applicata ed organizzazione delle comunità speciali (handicappati, anziani non autosufficienti, tossicodipendenti, istituti speciali, consultori familiari).

Dopo l'art. 55 è inserita la seguente norma transitoria:

Norma transitoria. — Le diplomate della scuola Firas di « Formazione psicopedagogica per educatrici », potranno ottenere il corrispondente diploma della presente scuola con l'iscrizione e la frequenza al terzo anno e la discussione su una dissertazione scritta connessa all'attività di studio e di ricerca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 156

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 1982.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 novembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana dei ciechi la esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1983 devono essere di forma rettangolare, con i lati rispettivamente di mm. 23 e di mm. 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1983;

b) denominazione del comune;

c) imposta cani e indicazione della categoria;

d) numero progressivo per ciascuna categoria;

Art. 2.

Per i comuni della regione Trentino-Alto Adige le suddette diciture dovranno essere bilingue ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 1.000 (mille), comprese le spese di consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 4.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe della Unione italiana ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(3228)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 giugno 1982.

Abrogazione del decreto ministeriale 15 giugno 1982 concernente disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci originarie dell'Argentina verso i Paesi della CEE.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 giugno 1982, concernente disposizioni particolari in materia di esportazione di merci originarie dell'Argentina verso i Paesi della CEE;

Visto il regolamento (CEE) n. 1577/82 del Consiglio del 21 giugno 1982 che ha abrogato la sospensione della importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina;

Vista la decisione 82/413/CECA dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in sede di Consiglio del 21 giugno 1982, che ha abrogato la sospensione dell'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina;

Ritenuta la necessità, in base ai citati provvedimenti comunitari, di abrogare il menzionato decreto ministeriale 15 giugno 1982;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 15 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1982, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 giugno 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(3239)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 giugno 1982.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1982 ai fini del reinserimento a domanda nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 6 maggio, 18 e 25 giugno del 1981, elencati nell'unito allegato, che fissano per l'anno 1981 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153 il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1982 è parificato al salario medio relativo all'anno 1981 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con i decreti ministeriali 6 maggio, 18 e 25 giugno del 1981, indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffciale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

DECRETI DI DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE PROVINCIALI DEI SALARIATI FISSI PER L'ANNO 1981 E DATE DI PUBBLICAZIONE NELLA « GAZZETTA UFFICIALE » DELLA REPUBBLICA.

Province	Data del decreto ministeriale	Data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
Agrigento	18-6-1981	2-7-1981
Alessandria	6-5-1981	27-5-1981
Ancona	18-6-1981	2-7-1981
Aosta	6-5-1981	27-5-1981
Aquila	18-6-1981	2-7-1981
Arezzo	6-5-1981	27-5-1981
Ascoli Piceno	18-6-1981	2-7-1981
Asti	6-5-1981	27-5-1981
Avellino	6-5-1981	27-5-1981
Bari	18-6-1981	2-7-1981
Belluno	18-6-1981	2-7-1981
Benevento	6-5-1981	27-5-1981
Bergamo	18-6-1981	2-7-1981
Bologna	18-6-1981	2-7-1981
Bolzano	6-5-1981	27-5-1981
Brescia	25-6-1981	27-7-1981
Brindisi	6-5-1981	27-5-1981
Cagliari	6-5-1981	27-5-1981
Caltanissetta	6-5-1981	27-5-1981
Campobasso	6-5-1981	27-5-1981
Caserta	18-6-1981	2-7-1981
Catania	18-6-1981	2-7-1981
Catanzaro	6-5-1981	27-5-1981
Chieti	6-5-1981	27-5-1981
Como	18-6-1981	27-7-1981
Cosenza	6-5-1981	27-5-1981
Cremona	18-6-1981	2-7-1981
Cuneo	6-5-1981	27-5-1981
Enna	6-5-1981	27-5-1981
Ferrara	18-6-1981	2-7-1981
Firenze	18-6-1981	2-7-1981
Foggia	18-6-1981	2-7-1981
Forlì	18-6-1981	2-7-1981
Frosinone	6-5-1981	27-5-1981
Genova	6-5-1981	27-5-1981
Gorizia	6-5-1981	27-5-1981
Grosseto	6-5-1981	27-5-1981
Imperia	6-5-1981	27-5-1981
Isernia	6-5-1981	27-5-1981
Latina	18-6-1981	2-7-1981
Lecce	6-5-1981	27-5-1981
Livorno	18-6-1981	2-7-1981
Lucca	6-5-1981	27-5-1981
Macerata	6-5-1981	27-5-1981
Mantova	18-6-1981	2-7-1981
Massa Carrara	6-5-1981	27-5-1981
Matera	18-6-1981	2-7-1981
Messina	18-6-1981	2-7-1981
Milano	6-5-1981	27-5-1981
Modena	6-5-1981	27-5-1981
Napoli	6-5-1981	27-5-1981
Novara	18-6-1981	2-7-1981
Nuoro	6-5-1981	27-5-1981
Oristano	6-5-1981	27-5-1981
Padova	18-6-1981	2-7-1981
Palermo	6-5-1981	27-5-1981
Parma	18-6-1981	2-7-1981
Pavia	18-6-1981	2-7-1981
Perugia	6-5-1981	27-5-1981
Pesaro	6-5-1981	27-5-1981
Pescara	18-6-1981	2-7-1981
Piacenza	18-6-1981	2-7-1981
Pisa	18-6-1981	2-7-1981
Pistoia	18-6-1981	2-7-1981
Pordenone	18-6-1981	2-7-1981
Potenza	6-5-1981	27-5-1981
Ragusa	18-6-1981	2-7-1981
Ravenna	18-6-1981	2-7-1981
Reggio Calabria	18-6-1981	2-7-1981
Reggio Emilia	18-6-1981	2-7-1981
Rieti	6-5-1981	27-5-1981
Roma	18-6-1981	2-7-1981
Rovigo	6-5-1981	27-5-1981
Salerno	18-6-1981	2-7-1981
Sassari	18-6-1981	2-7-1981
Savona	6-5-1981	27-5-1981
Siena	18-6-1981	2-7-1981
Siracusa	6-5-1981	27-5-1981
Sondrio	6-5-1981	27-5-1981
La Spezia	18-6-1981	2-7-1981
Taranto	6-5-1981	27-5-1981
Teramo	18-6-1981	2-7-1981
Terni	6-5-1981	27-5-1981
Torino	6-5-1981	27-5-1981
Trapani	18-6-1981	2-7-1981
Trento	18-6-1981	2-7-1981
Treviso	18-6-1981	2-7-1981
Trieste	6-5-1981	27-5-1981
Udine	18-6-1981	2-7-1981
Varese	18-6-1981	2-7-1981
Venezia	18-6-1981	2-7-1981
Vercelli	18-6-1981	2-7-1981
Verona	18-6-1981	2-7-1981
Vicenza	18-6-1981	2-7-1981
Viterbo	6-5-1981	27-5-1981

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

(3200)

DECRETO 25 giugno 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Coopedil », in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18 febbraio 1982 nei confronti della società cooperativa a r.l., di produzione e lavoro « Coopedil », con sede in Lecce, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro « Coopedil », con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Coppola Luigi Maria in data 7 novembre 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Mario Sansonetti, nato a Como il 22 febbraio 1932, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3264)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 aprile 1982.

Istituzione in Aberdeen (Scozia) di un vice consolato di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

E' istituito in Aberdeen (Scozia) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Edimburgo, con la seguente circoscrizione territoriale: la regione di Grampian.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1982
Registro n. 9 *Esteri, foglio n.* 266

(3246)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 giugno 1982.

Proroga del termine per il rilascio di autorizzazioni speciali per particolari autoveicoli dotati di attrezzatura permanente e con determinati limiti d'impiego.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visti i decreti ministeriali n. 7188 del 9 novembre 1977, n. 2505 del 27 novembre 1979, n. 2889 del 2 gennaio 1981 e n. 3181 del 19 dicembre 1981 con i quali è stata data continuità in via temporanea rispettivamente fino al 31 dicembre 1979, al 31 dicembre 1980, al 31 dicembre 1981 ed al 30 giugno 1982 mediante il rilascio di autorizzazioni speciali ai sensi del comma quarto dello art. 41 della citata legge n. 298, alle disposizioni in vigore alla data del 31 ottobre 1977, emanate ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, ed intese a consentire, in regime di blocco delle autorizzazioni, il rilascio di autorizzazioni fuori contingente per particolari autoveicoli dotati di speciale attrezzatura permanente e con determinati vincoli e limiti di impiego e di esercizio;

Ritenuta l'opportunità di prorogare per altri tre mesi fino al 30 settembre 1982, il termine ultimo previsto per il rilascio delle autorizzazioni speciali previste dai citati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato al 30 settembre 1982 il termine del 30 giugno 1982 previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 3181 del 19 dicembre 1981, entro il quale era ammesso il rilascio, in via temporanea, di una autorizzazione speciale di cui all'art. 41, quarto comma, della legge n. 298 del 6 giugno 1974, per gli autoveicoli che rispondano alle caratteristiche richieste dalle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1977 per il rilascio fuori contingente di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi, con le stesse modalità e con gli stessi vincoli e limiti previsti dalle disposizioni suindicate.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1982

Il Ministro: BALZAMO

(3262)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 aprile 1982, n. **396.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale bersaglieri, in Roma, ad accettare un lascito.

N. 396. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale bersaglieri, in Roma, viene autorizzata ad eccettare, rispettandone gli oneri, il lascito, consistente nei seguenti immobili e relativi oneri: *a*) fabbricato in Matera, via San Biagio, numeri civici 22 e 22-*bis*, distinto in catasto alla partita 9183 (proveniente dalla partita 268), foglio 159, particella 4357/3 e 4, con vani in piano terra e primo piano, rispettivamente di mq 31 e di vani 3,5; il fabbricato, da destinare a sede del circolo bersaglieri materani, dovrà conservare in perpetuo lo stemma di bronzo esistente sul portoncino contraddistinto dal numero civico 22 ad essere munito, sull'ingresso a serranda recante il n. 22-*bis*, di un'insegna metallica con la seguente iscrizione: « Circolo bersaglieri materani del col. Binetti - mutilato di guerra »; *b*) appartamento di civile abitazione in Milano, posto al piano rialzato, scala *C*, dello stabile che sorge in via E. Ferrario n. 12, censito in catasto alla partita 281399 (proveniente dalla partita 5652), foglio n. 382, particella 322 sub 2, di vani 5, destinato a sede del circolo rionale dell'associazione beneficiaria, disposto dal sig. Mauro Binetti con testamento olografo 10 gennaio 1960, pubblicato in data 25 novembre 1965, n. 22767/3697 di repertorio, a rogito dott. Mario Madio, notaio in Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1982
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 314

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 23/1982. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 19/1982 dell'8 giugno 1982;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980, che fissa i criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato lo scarto esistente tra i ricavi medi ex raffineria dei prodotti a prezzo amministrato in Italia rispetto a quello riscontrato in Europa;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

A decorrere dalle ore 0 del 2 luglio 1982, i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:		—	—	—
I.F. compresa	L./mc	790.800	753.260	375.810
I.F. esclusa	»	352.500	314.960	345.510
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA incluse	L./litro	1.020	970	492
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per le vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui; I.F. compresa, IVA esclusa	»	824,18	785,83	402.76

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti di vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 di litri annui, ai gestori P.V. « appoggiati » secondo la definizione riportata al par. *A*) punto 3) del provvedimento n. 9 del 1980, nonché le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema self-service.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Ai fini della individuazione dell'erogato complessivo annuo del punto di vendita si fa riferimento alla circolare C.I.P. protocollo n. 22065 del 21 dicembre 1979.

B) PRODOTTI PER USI DIVERSI DALL'AUTOTRAZIONE

	L./mc
1. — *Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse.*	—
Benzina super e prodotti assimilabili	352.500
Benzina normale e prodotti assimilabili	314.960
Gasolio e prodotti assimilabili	345.510
Petrolio e prodotti assimilabili	335.320
	L./tonn
Olio combustibile viscosità a 50 °C:	—
fluidissimo fino a 3 °E e prodotti assimilabili	373.450
fluido superiore a 3 °E e fino a 5 °E e prodotti assimilabili.	290.000
semifluido superiore a 5 °E e fino a 7 °E e prodotti assimilabili	288.000

2. — *Maggiorazioni per vendite da basi di approvvigionamenti interne* (distanza dalla costa superiore a 25 km).

	Dal 1° aprile al 30 settembre		Dal 1° ottobre al 31 marzo	
	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
a) da raffineria interna e da deposito interno (collegato alla base di approvvigionamento costiera con oleodotto)	1.100	1.250	2.200	2.600
b) da depositi interni collegati a raffineria interna con oleodotto:				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.550	1.800	2.550	3.100
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.200	2.500	3.200	3.800

3. — *Prezzi al consumo.*

3.1) Prodotti destinati al riscaldamento.

I comitati provinciali prezzi stabiliscono i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi vengono determinati sommando ai seguenti prezzi franco raffineria o deposito costiero comprensivi dell'imposta di fabbricazione: gasolio 375.810 L./mc, petrolio 359.320 L./mc, O.C. fluido 301.600 L./tonn., O.C. semifluido 298.550 L./tonn., le maggiorazioni di cui al punto 2 del presente capitolo nonché la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotreno-botte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe dei trasporti riportate nella circolare C.I.P. prot. 5982 del 6 maggio 1982. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali e carenza di prodotti nella provincia i comitati provinciali prezzi potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando al valore di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa: a canistro . . . . . . L. 780

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . . » 420

per margine al dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . . . » 580

Il dettagliante è tenuto ad esporre bèn visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal comitato provinciale prezzi.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	30.200	35.900
per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	28.100	33.800
per consegne di oltre 4.000 litri	25.400	30.500
per consegne autotreno-botte	16.000	19.200

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA, ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

3.2) Prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca ed alla piccola marina.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1 e 2 le seguenti maggiorazioni:

per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./mc	4.900
da 31 a 70 km	»	6.800
oltre 70 km	»	10.300

per vendita al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) tali prezzi possono essere maggiorati di L./mc 16.900;

per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente;

per «pesca e piccola marina» si intendono: *a*) le navi da pesca battenti bandiera italiana senza alcun limite di stazza; *b*) tutte le altre imbarcazioni, escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a 500 tonn., che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c*) le unità della Marina militare con un limite di stazza lorda fino a 800 tonn.;

nei prezzi di cui sopra non sono compresi gli eventuali compensi al personale di dogana che devono essere documentati ed esposti separatamente in fattura.

3.3) Prodotti per altre destinazioni.

Per fornitura franco domicilio del cliente i prezzi di cui ai punti 1 e 2 possono essere maggiorati di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate, necessarie per effettuare la fornitura stessa, oltre che delle relative imposte di fabbricazione.

C) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita uno sconto per il passaggio a deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./mc 2.200 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 2.100 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi. Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione di prezzo ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

D) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente né per il nolo di fusti o di canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegna di merce sfusa possono essere maggiorati L./mc 2.200 per i carburanti e L./tonn. 2.100 per gli olii combustibili e per il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo.

Gli organi di controllo statali o comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme della disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Fino a quando non sarà effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamentari per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati, le aziende possono nella fatturazione a peso riferire i prezzi unitari dei prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina), C.1 (petrolio) ed E.4 (gasolio) della tabella *A* del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, ai valori delle rispettive densità riportate nel punto *E*) del provvedimento C.I.P. n. 67/1979 del 29 dicembre 1979.

E) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Le caratteristiche dei prodotti petroliferi devono essere corrispondenti a quelle riportate nella tabella C.U.N.A. appresso indicata:

benzina super	tabella C.U.N.A.	NC 623 - 01 del 19 febbraio 1981
benzina normale	» »	NC 620 - 01 del 19 febbraio 1981
gasolio motori	» »	NC 630 - 01 del 14 aprile 1977
petrolio motori	» »	NC 627 - 01 del 14 aprile 1977

Valgono inoltre le decorrenze di applicazione riportate nelle tabelle stesse.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano - butano e loro miscele)

A) Per merce sfusa ex-raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C_3):

1) non inferiore in volume al 20% della miscela . . . . L./tonn. 408.370

2) non inferiore in volume all'85% della miscela (propano commerciale) » 420.370

3) inferiore in volume al 20% della miscela (butano commerciale) . » 405.370

I prezzi suindicati devono essere maggiorati di L./tonn. 15.000 quale sovrapprezzo dovuto alla Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatti, per la merce immessa in consumo sia per gli usi per i quali è stata assolta l'imposta di fabbricazione sia per gli usi esenti.

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopraindicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . L./kg 698

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 8% inclusa » 890

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . » 693

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 15% inclusa . . » 896

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

I comitati provinciali prezzi provvederanno per l'area di loro competenza, a determinare il compenso per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico il cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per varie confezioni.

C) G.P.L. per uso autotrazione:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . L./litro 665

al gestore di distributore stradale ed autostradale per vendite comprese tra 200.001 e 3.000.000 di litri annui IVA esclusa . . . . » 538,50

I prezzi di vendita dei carburanti e gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi inferiori a 200.001 litri annui e superiori a litri 3.000.000 rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità 0,565 kg/litro a 15 °C.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva a 15°C che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) G.P.L. per uso industriale (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex-raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2), 3), sub. *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(3286)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Limitazione della sospensione dell'autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale « Hedensa ».

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982, n. 72/S-*bis*, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale « Hedensa » e della relativa categoria supposte, registrate rispettivamente ai numeri 7033 e 7033/*A* a nome « Hadensa » Ltd di Waterford (Irlanda), rappresentata in Italia dalla Simpex S.r.l. di Milano (vedasi comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1982) è stata limitata alla sola categoria supposte.

Pertanto, della preparazione pomata, nella confezione autorizzata da gr 42, è consentita la vendita.

(3238)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Spadaccini Antonio, in Roccamontepiano

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 48.996.120 dovuto dalla ditta Spadaccini Antonio, in Roccamontepiano (Chieti), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3220)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Callia di Frosinone è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Callia di Frosinone è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. S.O.M. Stampa Offset Meridionale con sede in Casoria (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Standa Vendite - sede di Milano e unità e centri di vendita nazionali è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.MI.RO. Compagnia Miniera di Roma con sede in Pomezia (Roma) è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanotessile con sede e stabilimento in Como è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanotessile con sede e stabilimento in Como è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo Attività Industriali Anagni di Anagni (Frosinone) è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsioux di Vecchiano (Pisa) stabilimento di Migliarino Pisano (Pisa) e Fucecchio (Firenze) è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.sco Lavaggi e Figlio con sede in Trofarello (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società The Whip di Ronciglione (Viterbo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 2 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa con sede in Camerano (Ancona) e stabilimenti ad Aspio Terme (Ancona), Castelfidardo (Ancona) e Sambucheto di Montecassiano (Macerata) è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Uberti Alessandro di Bertolino Paola in Beinasco (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.S. con sede in Torino e stabilimento in Alessandria è prolungata al 12 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Giovanni Breda di Cadoneghe (Padova) è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige Laterizi con sede in Verona e stabilimento in Ceramica di Ton (Trento) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si appli-

cano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invitea con sede e stabilimento in Corsico (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Curtisa con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna, Pianoro, Milano e Roma è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Peroni Industriale unità di Livorno è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. F.lli Franchi con sede in Prato - Stabilimento di Varlungo (Firenze) è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel comune di Porto Tolle (Rovigo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garfide con sede in Pieve Fosciana (Lucca) e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1980 al 12 aprile 1981. Si appplicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patelec-Cem con sede in Torino - uffici amministrativi in S. Mauro Torinese e stabilimento in Torino e Cerrina Monferrato è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bombini di Sesto Fiorentino (Firenze) è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savage International con sede in Clusone (Bergamo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. AMCO con sede e stabilimento in Milano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1981 al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.P. con sede legale in Arzignano (Vicenza) e stabilimento in Cologna Veneta (Verona) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scialleria Zocchi Guido & Figli di Giampaolo e Piero Zocchi S.n.c., stabilimento di Gallarate (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 settembre 1981 al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scialleria Zocchi Guigo & Figli di Giampaolo e Piero Zocchi S.n.c., con stabilimento di Gallarate (Varese) è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. LIDMAN in liquidazione con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento in Vercelli è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3173)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della s.m.s. Compagnia italiana di sicurtà, in Napoli

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 l'avv. Bruno Campese è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Compagnia italiana di sicurtà, in Napoli, in sostituzione dell'avv. Ermete Errico, dimissionario.

Al nuovo commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

(3229)

Conferma di autorizzazione alla società « Ital-Rev - Istituto di revisione e società fiduciaria - S.r.l. », in Cuneo, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e di giustizia, con decreto 14 giugno 1982 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Ital-Rev - Istituto di revisione e società fiduciaria - S.p.a. » alla società « Ital-Rev - Istituto di revisione e società fiduciaria - S.r.l. », in Cuneo.

(3148)

Conferma di autorizzazione della società « Co.Ge.Fi. - Consulenze e gestioni fiduciarie - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e di giustizia, con decreto 14 giugno 1982 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Co.Ge.Fi. - Consulenze e gestioni fiduciarie - Società per azioni », alla società « Co.Ge.Fi. - Consulenze e gestioni fiduciarie - Società a responsabilità limitata », in Roma.

(3149)

Revoca dell'autorizzazione alla società « Fideservices S.p.a. - Fiduciaria e di revisione », in Prato, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e di giustizia, con decreto 14 giugno 1982 ha revocato l'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione alla società « Fideservices S.p.A. - Fiduciaria e di revisione », in Prato (Firenze).

(3150)

Revoca dell'autorizzazione alla « Società per azioni Federevisa - Istituto fiduciario e di revisione », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e di giustizia, con decreto 14 giugno 1982 ha revocato l'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione alla « Società per azioni Federevisa - Istituto fiduciario e di revisione », in Roma.

(3151)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Deiva Marina

Con decreto 13 maggio 1982, n. 708, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno siti sulla sponda destra del torrente Deiva, in comune di Deiva Marina (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11 mappali 325 - 388 e 396; al foglio n. 12, mappale 269; al foglio n. 15, mappale 126; ed al foglio n. 19, mappale 141, di complessivi mq 5.067, ed indicati negli estratti catastali rilasciati il 17 dicembre 1981, in scala 1:2000 e 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fanno parte integrante del citato decreto.

(3126)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Livo

Con deliberazione 2 aprile 1982, n. 3083, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2526/6 in comune catastale di Livo, dal demanio al patrimonio provinciale.

(2966)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di bandi di concorso a posti di personale scientifico tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale della ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 13, in data 28 giugno 1982, saranno pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di fisiologia clinica - Reggio Calabria;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di astrofisica spaziale - Frascati;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio della patologia della mammella e la produzione igienica del latte - Milano;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sull'inquinamento atmosferico - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la biologia e la fisiopatologia muscolare - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di acustica «O.M. Corbino» - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di acustica «O.M. Corbino» - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse - Venezia.

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei suindicati bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale A. Moro, 7 - 00100 Roma.

(3260)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove scritte del concorso a ottanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Le prove scritte d'esame del concorso a ottanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 del 17 maggio 1982, fissate nel bando di concorso per i giorni 19 e 20 luglio 1982 presso la scuola di applicazione dell'Aeronautica militare di Firenze, si svolgeranno nei giorni 20 e 30 settembre 1982, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(3261)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821800)